



**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO
REGOLAMENTARE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO AD USO TELEVISIVO E RADIOFONICO
DIGITALE AI FINI DELLA RIDESTINAZIONE DELLE FREQUENZE ATTUALMENTE PIANIFICATE PER LA
RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12 (Allegato A alla delibera 54/25/CONS)
CONTRIBUTO DI RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA**

Considerazioni di carattere generale

Si precisa, innanzitutto, con riferimento a quanto si esprime nel presente contributo, che RAI formula le proprie osservazioni e proposte tenuto conto della attuale situazione di fatto (e di diritto) che la vede assegnataria della RN1 del PNAF-DAB.

Ciò detto, una integrazione delle frequenze (Banda VHF) per il servizio DAB, pur se destinata alle esigenze degli operatori di rete locali, dovrebbe poter più facilmente portare al riconoscimento di frequenze integrative/modificative della rete radiofonica nazionale n. 1, oggi assentita in uso a RAI, secondo quanto da RAI richiesto con l'istanza avanzata al MIMIT nel luglio 2024¹ (*omissis*). L'istanza, sulla quale AGCOM ha già reso parere (parzialmente) positivo è ancora al vaglio del MIMIT.

Pertanto, stante il considerevole incremento di risorse previsto per l'emittenza locale ai sensi del provvedimento in consultazione, si ritiene percorribile, nell'aggiornamento del quadro regolamentare, una modifica delle frequenze attribuite alla rete in uso alla Concessionaria, nell'ottica di una maggiore decomponibilità della stessa per il servizio di informazione regionale d'interesse generale.

Non è, infatti, precluso all'odierno regolatore un ragionamento sulla estensione dell'intervento da meramente integrativo del numero delle reti pianificate (locali e provinciali) ad anche modificativo di una rete (nazionale). A tal ultimo proposito, andrebbe altresì dato atto, nella delibera di pianificazione, della rete dedicata alla Concessionaria del servizio pubblico, individuata, per quanto sopra, nella RN1, una volta modificata la suddetta rete come nella proposta che segue. Infatti, a differenza di quanto accaduto con il PNAF-DTT, nel PNAF-DAB di cui alla delibera 286/22/CONS l'Autorità non ha adeguatamente considerato le peculiarità del servizio pubblico e non ha provveduto né alla pianificazione né alla individuazione di una rete *ad hoc* per RAI (aspetto questo già stigmatizzato nel ricorso avverso la citata pianificazione radiofonica).

Con riferimento ad ipotesi di riallocazione delle frequenze UHF della rete televisiva nazionale n. 12 in seno al medesimo comparto la consultazione in oggetto, ne prevede, almeno nelle

¹ Rif. nota CTO/D/2024/0000251/P/C del 26 luglio 2024

una destinazione esclusiva ad operatori di rete locali (l'art. 1 comma 4 del documento in consultazione resta vago sul punto). A tal proposito si ritiene utile proporre una assegnazione mirata di alcune delle citate risorse per la risoluzione di circoscritte situazioni in cui la ricezione della programmazione televisiva del servizio pubblico è particolarmente critica.

Ciò premesso,

con riferimento agli interventi sul PNAF-DAB oggetto della attuale prima fase del procedimento amministrativo, si riportano di seguito ipotesi di riscontro ai quesiti.

Domanda n. 1: il rispondente ha altro da segnalare in relazione al quadro introduttivo sopra descritto?
--

Nella parte introduttiva dell'Allegato A alla delibera 54/25/CONS, si legge che *“in base alle rilevazioni dei sistemi di controllo ministeriali appare chiaro che le 11 reti nazionali attualmente in esercizio sono in grado di garantire la continuità dell'offerta televisiva preesistente al refarming e soddisfare le esigenze del mercato”*.

Si segnala come tale affermazione rappresenti un elemento di attenzione rispetto al dibattito internazionale sull'uso della banda UHF per il servizio broadcast; si sottolinea inoltre che gli operatori al presente sono assegnatari di diritti d'uso su reti pianificate *ad hoc* per lo standard di diffusione più evoluto, in forza di conseguenti provvedimenti ministeriali di assegnazione dei diritti d'uso.

In ogni modo, pur se a meri fini descrittivi del quadro introduttivo della tematica, andrebbe ricordato il primo passo compiuto da RAI verso l'adozione a regime del nuovo standard di diffusione, pur se in forza della *lex specialis* riferita alla Concessionaria del servizio pubblico, segnalato dall'Autorità al punto 17 della consultazione. Come è noto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Contratto di servizio RAI-MIMIT 2023-2028, RAI, infatti, dal settembre 2024 diffonde il MUX B in DVB-T2.

Restando in tema di servizio televisivo, considerata la destinazione *ex lege* delle frequenze VHF per il servizio radiofonico digitale, si ritiene debba essere considerata, nella revisione del PNAF-DTT, la possibilità di destinare parte delle risorse UHF liberate dalla dismissione della RN12 per la risoluzione di circoscritte situazioni in cui la ricezione della programmazione del servizio pubblico è particolarmente critica (es. Veneto). A tal proposito si rimanda ogni considerazione tecnica alla successiva fase che sarà dedicata alla pianificazione televisiva, limitandosi ad osservare sin d'ora che, anche in considerazione delle peculiarità del servizio pubblico, l'eventuale assegnazione di nuove risorse per il multiplex contenente l'informazione regionale con decomponibilità per macroaree non dovrebbe necessitare dell'adozione di alcun regolamento come, invece, previsto per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze pianificate per le reti locali (cfr. punto 26 dell'Allegato A alla del. 54/25/CONS).

Con riferimento al servizio DAB, si osserva, in merito alla indagine conoscitiva sulla piattaforma di radiodiffusione terrestre sonora in tecnica digitale DAB+ avviata dall'Autorità con delibera n. 316/24/CONS, come questa abbia fatto emergere – quanto meno considerando le osservazioni riportate da RAI nella risposta alla medesima consultazione, alla quale si rimanda – elementi di attenzione ulteriori rispetto alle necessità del comparto locale. Nello specifico, RAI, con riferimento ad aspetti di interesse per l'odierna iniziativa, ha segnalato, *inter alia*, come il piano adottato con delibera 286/22/CONS e i successivi provvedimenti ministeriali attuativi non abbiano

adeguatamente considerato le esigenze del servizio pubblico radiofonico, sia con riferimento proprio alla attribuzione delle risorse frequenziali necessarie al corretto adempimento degli oneri ed al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e dal Contratto di servizio con il MIMIT, sia in termini di disponibilità della capacità trasmissiva erosa dalla imposizione del c.d. *must carry*.

Si osserva, infine, a completamento del quadro introduttivo, che se è vero che l'entità della domanda di frequenze da parte del comparto radiofonico locale è risultata in alcuni casi esuberante rispetto alle risorse ad esso assegnate dal PNAF-DAB, è altrettanto vero che in alcune regioni le frequenze pianificate per le reti locali sono risultate inoptate all'esito delle procedure di assegnazione svolte dal MIMIT nel relativo bacino. A tal ultimo proposito e con riferimento alla percorribilità di interventi di ottimizzazione della rete assentita alla Concessionaria al fine di garantire l'ottemperanza alla mission di servizio pubblico sopra evocata, per i cui dettagli si rimanda alla risposta al quesito n. 2, si segnala come le sofferenze del comparto locale (che siano dovute alla carenza di risorse o peggio allo scarso interesse degli operatori alle stesse) rafforzino – qualora ve ne fosse bisogno – l'idea che soluzioni di affitto di capacità trasmissiva da operatori di rete locali per garantire il servizio pubblico di informazione regionale siano, specie in una fase che, se non ancora completamente matura, di certo è da intendersi "a regime", del tutto impraticabili.

Domanda n. 2: il rispondente esponga le proprie considerazioni sui risultati di pianificazione prospettati con specifico riferimento al numero, alla distribuzione e all'estensione territoriale delle reti locali aggiuntive pianificate.

Domanda n. 3: tenuto conto che la presente attività di pianificazione è finalizzata all'integrazione del piano nazionale di assegnazione provvisorio delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, il rispondente ritiene che vi siano bacini di servizio dove è più opportuno rinviare la pianificazione delle nuove reti fino al momento in cui l'Accordo di coordinamento adriatico-ionico attualmente in discussione sarà sottoscritto, così da favorire un unico, organico intervento di ripianificazione, e di procedere, allo stato, alla pianificazione nei soli bacini interessati da eccesso di domanda rispetto al numero di reti precedentemente pianificate?

In considerazione della circostanza in precedenza evidenziata circa la presenza, in alcuni bacini (ad esempio nelle Marche), di risorse pianificate per le reti locali ma risultate inoptate all'esito delle procedure di assegnazione svolte dal MIMIT, non si comprende sino in fondo il senso di una integrazione delle reti pianificate per detti bacini.

(omissis)

Inoltre, sempre per l'auspicio della scrivente Concessionaria di poter utilizzare, per quanto possibile, solo risorse pianificate anche internazionalmente, si osserva che frequenze oggi assegnate alla RN1 anche in ulteriori aree rispetto a quelle in precedenza individuate, potrebbero essere sostituite da

altre che maggiormente garantiscono, in un'ottica di più lungo periodo, l'esercizio di un servizio privo di criticità.

Ciò premesso, alla luce dell'attività di aggiornamento regolamentare avviata con la consultazione in oggetto, si ritiene possano essere riconsiderate le istanze della RAI e ridefinite le modalità con le quali soddisfare le relative esigenze.

Pertanto, ad avviso della Scrivente, l'intervento sul PNAF-DAB non dovrebbe essere limitato ad una "integrazione" delle reti (per il comparto locale), ben potendo, con l'occasione, essere rivolto ad una "revisione" del documento di pianificazione, impregiudicata la possibilità che future e, per quanto osservato dalla stessa Autorità, imponderabili definizioni delle attività di coordinamento internazionale con i Paesi del versante adriatico rendano necessarie ulteriori modifiche alla pianificazione delle reti DAB.

Per quanto sopra, sia con riferimento alle frequenze per le quali AGCOM ha già manifestato apertura, sia per altre risorse non ancora pianificate dalla delibera 286/22/CONS, ma assegnate all'Italia dal Piano di Ginevra 2006, soprattutto laddove queste non rappresentino risorse pianificate per le nuove reti locali, si richiede di: i) introdurre nelle premesse alla delibera 286/22/CONS un richiamo alle esigenze legate alla diffusione dell'informazione regionale da parte della Concessionaria del servizio pubblico, individuando una rete nazionale maggiormente decomponibile sul territorio; ii) modificare la rete RN1 (oggi assegnata a RAI) come di seguito indicato.

(omissis)

Domanda n. 4: il rispondente ha qualche considerazione sulle questioni finali sopra descritte?

Con riferimento al contenuto della sezione 4 del documento (“Questioni Finali”), si osserva quanto segue.

In merito alle criticità del servizio FM ed all’eventualità di interventi da parte della Commissione europea, si evidenzia, innanzitutto, come le reti RAI siano le uniche nate in una situazione regolamentata e di legittimità *ex ante*, tanto che i provvedimenti rilasciati a seguito del censimento di cui alla legge 223/1990 contengono specifiche indicazioni cautelative a tutela delle preesistenti emissioni del servizio pubblico.

Ciò premesso, senza negare il *trend* verso una migrazione dei contenuti radiofonici dalla piattaforma analogica a quella digitale, si osserva in proposito quanto evidenziato in occasione della partecipazione alla indagine conoscitiva indetta con delibera 316/24/CONS.

È opinione di RAI che un’eventuale dismissione dell’FM possa ipotizzarsi solo laddove il servizio DAB+ sia in grado di diffondere l’intera offerta editoriale, comprensiva anche della programmazione regionale, ed esclusivamente nel momento in cui raggiunga in termini di copertura una capillarità analoga a quella garantita oggi dall’FM (il 99% potenziale della popolazione). Ove così non fosse, verrebbe lesa la capacità di RAI di assolvere ai compiti di Servizio Pubblico ad essa attribuiti per concessione e regolati dal Contratto di servizio.